

# TRIBUNALE DI LIVORNO

Composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012

*Proponente:*

- Signor Alessio CALDERANO

Assistito dall'avvocato Andrea Lucchesi

*Professionista facente funzioni dell'organismo di composizione della crisi*

- Dottor Guido NARDONI

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Depositato in cancelleria

Livorno, il / 9 MAG. 2018



ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dorrah Perotti

## ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI PROPRI BENI AI SENSI DELL'ART. 14 TER 1. 3/2012


Indice dell'elaborato - Proposta di liquidazione redatta nell'interesse del signor Calderano  
- Documenti allegati alla proposta.



**INDICE:**

<b>PREMESSE</b>	<b>pag. 2</b>
<b>1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' SOGGETTIVI EX ARTT. 7-9, L. 3/12:</b>	
1.1 Indicazione delle caratteristiche personali del debitore	pag. 4
1.2 Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	pag. 5
<b>2 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' OGGETTIVI EX ART. 9, L. 3/12:</b>	
2.1 Indicazione delle somme dovute	pag. 5
2.2 Indicazione dei beni del debitore	pag. 5
2.3 Indicazione delle spese necessarie al sostentamento del debitore	pag. 6
<b>3 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE:</b>	
3.1 contenuto della proposta	pag. 7
3.2 modalità di liquidazione dei beni	pag. 7
3.3 scadenze e modalità di pagamento dei creditori	pag. 8
3.4 convenienza della proposta per i creditori	pag. 9





**PREMESSE:**

Il sottoscritto **CALDERANO Alessio**, C.F. CLDLSS65C21E625V, residente a Livorno, viale Giacinto Cestoni n. 50 (doc. 1 – C.I. e T.S. Calderano), assistito dall'avvocato Andrea Lucchesi del foro di Massa, C.F.

LCCNDR80T10G628V – PEC andrea.lucchesi@puntopec.it ed elettivamente domiciliati in Pisa, via San Frediano n. 18 presso lo studio e la persona dell'avvocato Gabriele Venturini, giusta procura allegata al presente ricorso, <sup>ricorso per la nomina dell'O.C.C.</sup> ed il 

adiva l'intestato tribunale in data 9/12/15 per la nomina di un professionista facente funzioni di O.C.C. ed il procedimento veniva iscritto al N. 4834/15 del Registro Generale degli affari di volontaria giurisdizione. Con provvedimento dello 14/12/15 il Tribunale adito nominava il Dott. Comm. Guido Nardoni quale esperto della procedura.

Il debitore ha scelto di farsi assistere dal proprio avvocato per il confezionamento della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, riservando al professionista nominato dal tribunale la valutazione e l'attestazione di fattibilità del piano; tale scelta appare perfettamente legittima atteso che nessuna norma vieta che la proposta di ristrutturazione dei debiti sia redatta da un professionista incaricato dall'interessato, salva l'attestazione di fattibilità del piano (in tale senso si veda Trib. Pistoia 23 febbraio 2015, est. Dott. Daniela Garufi).

Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, s'intende:

- 1) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- 2) ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (nei termini sopra definiti) per poter accedere alla procedura in commento è necessario che il debitore non incorra in particolari situazioni che la legge indica come cause di inammissibilità e, precisamente:

- a) la soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del Capo II della L. n. 3/2012;





- b) il ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento;
- c) aver in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;
- d) l'incompletezza della documentazione allegata, che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

\*\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b).

Secondo la Relazione Illustrativa al D.L. n. 179 del 18.12.2012 da siffatta previsione consegue che, in presenza di masse debitorie composite, il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo da sovraindebitamento.

In altre parole, se le sue passività sono composte sia da debiti per attività d'impresa/professionale, sia debiti diversi da questi, l'unica procedura a cui sarà ammesso è l'accordo da sovraindebitamento mentre sarà precluso il piano del consumatore.

Da questo chiarimento contenuto nella Relazione Illustrativa ne deriva che:

a) il consumatore può accedere alternativamente:

- al piano del consumatore (rif. norm. art. 6, secondo periodo: "il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8");
- all'accordo da sovraindebitamento (rif. norm. art. 7, c. 1-bis: "fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento [...]");
- alla liquidazione dei beni con possibile "esdebitazione" (rif. norm. Art. 14- ter: "in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore [...], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"): l'esdebitazione è possibile solo se il debitore è una persona fisica (rif. norm. art. 14- terdecies: "il debitore persona fisica è ammesso





al beneficio della liberazione dei debiti residui [...]”).

b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contratti nell'esercizio impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere alternativamente: - all'accordo da sovraindebitamento; - alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

Tutto ciò premesso, il proponente, avuto riguardo alla quantità ed all'entità delle proprie posizioni debitorie e dei beni di propria proprietà, intende presentare all'intestato Tribunale una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti mediante liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art. 14 ter, l. 3/2012.

## **1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVI RICHIESTI DAGLI ARTT. 7-9 L. 3/12**

### **1.1 Indicazione delle caratteristiche personali dei debitori**

Il ricorrente versa in uno stato di “sovraindebitamento” nel senso precisato dall'art. 6, comma II, lett. a, L. 3/12 ovvero di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ed è definitivamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Ciò in quanto a fronte di un indebitamento complessivo superiore ad € 403.000,00, il debitore dispone solo di un modesto reddito da lavoro dipendente netto derivante da un contratto di lavoro a tempo determinato interamente necessario ma non sufficiente al proprio sostentamento.

### **1.2 Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni**

Il ricorrente, nei propri rapporti con i propri creditori, ha adempiuto alle proprie obbligazioni sino a quando ne è stato in grado, anche se con dilazioni e rinegoziazioni dei pagamenti.

Il ricorrente dichiara di non aver effettuato alcuna operazione in frode ai propri creditori, né di aver effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, avendo utilizzato le somme da lui incamerate a titolo di retribuzione e fitto, esclusivamente per far fronte ai bisogni della propria famiglia; tali affermazioni trovano una conferma sia nell'esame delle ispezioni ipotecarie allegate da cui si evince che non è stata posta in essere alcuna alienazione immobiliare, sia dall'esame della copia degli estratti conto bancari degli ultimi 5





anni che viene allegata alla presente proposta (doc. 2 ispezioni ipotecarie, doc. 3 estratti conto bancari).

## **2 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ OGGETTIVI RICHIESTI DALL'ART. 9 L. 3/12**

### **2.1 Entità dell'esposizione debitoria**

L'elenco dei creditori del ricorrente con l'indicazione delle somme dovute a ciascuno di loro è specificamente contemplata nella relazione di fattibilità della liquidazione a firma del dottor Guido Nardoni e nei rispettivi allegati, cui si rimanda (doc. 6).

Si tratta di privati, di istituti di credito al consumo e dei professionisti che hanno prestato la loro opera intellettuale nell'interesse del ricorrente nell'ultimo biennio e nell'interesse della presente procedura da sovraindebitamento.

### **2.2 Indicazione dei beni dei debitori**

Il signor Calderano possiede n. 5 immobili siti nel comune di Livorno in Via Diacinto Cestoni n. 50 meglio identificati al NCEU del predetto Comune la foglio n. 8, particella n. 84, subalterni:

- 601: appartamento posto al piano terra attualmente libero da persone ma gravato da un'ipoteca volontaria a garanzia di un contratto di mutuo; valore stimato € 117.377,00<sup>1</sup>.
- 602: appartamento posto al piano terra attualmente locato; valore stimato 70.694,00.
- 605: box ubicato nel cortile del piano terra; 4.875,00.
- 603: appartamento posto al piano primo assegnato alla signora Lago ed ai signor Calderano Giacomo e Michele dal Tribunale di Livorno; valore stimato € 117.377,00.
- 604: appartamento posto al piano primo attualmente abitato dal ricorrente; valore stimato € 62.400,00.

Oltre ai beni sopraelencati, il ricorrente possiede anche dei preziosi attualmente impegnati presso il locale monte dei pegni aventi un valore di stima pari ad € 4.014,00, un Motociclo Piaggio Vespa 150 immatricolato nel 2007, pressoché di nullo valore economico, e dei pochi arredi dell'abitazione dove risiede anch'essi di inconsistente valore economico e comunque quasi interamente impignorabili.

---

<sup>1</sup> Valori di stima risultanti dalla relazione a firma del Geom. Arena Tiziano.





### 2.3 Indicazione delle spese necessarie al proprio sostentamento

Le spese correnti mensili, riconducibili a bisogni essenziali la cui soddisfazione assicura quel “minimo vitale” assolutamente impignorabile e comunque non ricompreso né ricomprendibile all'interno del patrimonio liquidabile ai sensi dell'art. 14 L. 3/12 della famiglia del ricorrente, risultano essere le seguenti:

€ 200,00 pagamento di acqua, luce e gas;

€ 150,00 trasporti (ivi compresi i costi di gestione ed il costo del carburante degli autoveicoli di proprietà della famiglia);

€ 250,00 generi alimentari prima necessita;

€ 100,00 spese per vestiario e calzature;

€ 50,00 spese sanitarie;

€ 70,00 Telefonia ed internet;

€ 150,00 varie (manutenzione straordinaria veicoli, barbiere o parrucchiere, regali, ecc.)

Totale € 970,00.

Tali spese sono assolutamente plausibili (quanto agli importi) ed ineliminabili (quanto alla loro necessità); inoltre in base ai dati rinvenuti nelle banche dati ISTAT la spesa media mensile di una famiglia della stessa tipologia di quella del ricorrente è di poco inferiore ad € 1.985,08 (doc. 4 – certificato di stato di famiglia, doc. 5 – estratto banca dati ISTAT).

Ne deriva che il ricorrente rinuncia a molto più del superfluo e conduce un'esistenza assolutamente frugale.

La spesa media mensile del signor Calderano ammonta quindi a circa € 950,00 – 1.000,00.





## **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEI PROPRI BENI**

### **3.1 Contenuto della proposta di liquidazione**

Tenuto conto dei debiti, del patrimonio, del reddito e delle necessità primarie della famiglia dell'esponente, quest'ultimo propone la soddisfazione complessiva dei crediti ammontanti a circa € 403.000,00, comprendenti anche i crediti sorti in occasione della presente procedura, tramite la liquidazione del proprio patrimonio immobiliare.

Il suddetto piano prevede:

- la soddisfazione completa dei crediti privilegiati;
- la soddisfazione remissoria dei crediti chirografari nella misura del 44% circa;
- la soddisfazione integrale in prededuzione dei crediti sorti in occasione della procedura.

L'importo complessivo sarà suddiviso tra tutti i creditori come da piano dei pagamenti previsto dal dottor Nardoni nella propria relazione di fattibilità.

L'esatto adempimento del piano avrà effetto estintivo di tutte le obbligazioni, anche di natura risarcitoria, derivanti dai contratti e dalle esposizioni debitorie oggetto della proposta, con piena e totale esdebitazione dell'esponente.

Attualmente il piano proposto appare realizzabile, dato che il valore di stima degli immobili appare sufficiente a garantire il pagamento di tutti i creditori muniti di privilegio; si stima inoltre che i creditori chirografari possano trovare soddisfazione nella misura di circa il 40 %.

### **3.2 Modalità di liquidazione dei beni**

L'immobile distinto al Catasto Urbano del Comune di Livorno dal subalterno n. 603 verrà trasferito ai figli ed alla ex moglie del ricorrente in forza della sentenza n. 163/2018 del Tribunale di Livorno, andando così ad estinguere per intero l'obbligazione alimentare da loro vantata.

Per la liquidazione dei restanti beni immobili di proprietà del Calderano, si propone di nominare un liquidatore che





provveda alle operazioni di vendita degli immobili con modalità competitive e provvedendo a vendere gli immobili identificati ai subalterni 601, 602 e 605 con precedenza ed in unico lotto, postergando la vendita di 6/12 mesi del sub 604 al fine di verificare se eventuali rilanci potessero garantire addirittura la soddisfazione del ceto creditorio al 100% e garantire così, al debitore, di avere una sistemazione in questa fase di difficoltà anche di salute.

In ogni caso lo stesso si impegna espressamente e fin da ora al rilascio a mera richiesta del liquidatore e comunque entro e non oltre l'eventuale assegnazione anche provvisoria e conseguente alla vendita immobiliare.

Con riferimento alla nomina del liquidatore, si propone che sia lo stesso OCC a ricoprire tale incarico sia per la conoscenza ormai acquisita della vicenda, che assicurerebbe speditezza al procedimento di liquidazione, sia per economicità della procedura, dal momento che il dottor Nardoni si è detto disponibile, in caso di sua nomina quale liquidatore giudiziale, ad effettuare dette operazioni dietro il pagamento di un compenso dimezzato rispetto a quanto a lui spettante per l'attività di organismo di composizione della crisi.

### **3.3 Scadenze e modalità di pagamento dei creditori**

Il pagamento dei creditori è proposto immediatamente dopo che il decreto di omologa diverrà definitivo e successivamente al pagamento degli oneri di procedura.

I crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di composizione della crisi saranno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri come previsto dall'art. 13, comma IV bis, L. 3/12.

Tali crediti sono costituiti dal compenso pattuito con il consulente dei debitori avvocato Andrea Lucchesi, opportunamente quantificato avendo riguardo ai valori medi per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore ricompreso fra 260.000,01 e 520000,00 euro, in € 4.320,00 oltre accessori ex D.M. 10/3/2014 (tot. € 6.300,00) e dal compenso dell'O.C.C. che, come detto in precedenza, si auspica possa attendere anche le attività di liquidazione del patrimonio del ricorrente, da liquidarsi a cura del giudice delegato ma che oggi può stimarsi come previsto dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 in € 14.260,00, comprensivo di accessori e fiscalità di legge, così per un totale di € 20.560,00.





In caso di nomina di un ulteriore professionista quale liquidatore, si stima che il suo compenso potrebbe essere parificabile a quello spettante all'OCC, quindi pari ad ulteriori € 14.260,00, per un complessivo totale di oneri della procedura pari ad € 34.820,00.

Ipotizzando che il decreto di omologa divenga definitivo nel mese di settembre 2018 gli oneri di procedura stimati saranno pagati immediatamente dopo la liquidazione del primo lotto di beni, con avvio del piano di pagamento dei creditori immediatamente dopo e secondo i privilegi vantati dai medesimi.

### **3.4 Convenienza della proposta per i creditori**

Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal momento che il Calderano ha offerto in liquidazione tutti i beni di propria proprietà suscettibili di valutazione economica.

L'unico scenario alternativo alla presente proposta di liquidazione sarebbe infatti rappresentato dalle esecuzioni individuali dei singoli creditori, che sarebbe però decisamente più svantaggioso per questi ultimi che dovrebbero gravarsi di elevati oneri legali e procedurali con lunghi tempi di recupero, dal momento che la celere soddisfazione del singolo sarebbe subordinata alla tempestività dell'azione rispetto agli altri creditori con ulteriori costi impliciti ed incertezze legate al trascorrere del tempo.

Per quanto esposto, il sottoscritto Alessio Calderano

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno voglia dare avvio al procedimento volto alla liquidazione del patrimonio immobiliare del ricorrente con successiva completa esdebitazione di questo ultimo.

Si producono a corredo della presente istanza i seguenti documenti:

- 1- Copia carta d'identità e tessera sanitaria Calderano;
- 2- Copia ispezioni ipotecarie;
- 3- Copia E/C bancari;
- 4- Copia certificato di stato di famiglia Calderano Alessio;





5- Copia estratto banca dati ISTAT;

6- Relazione di fattibilità dott. Guido Nardoni e relativi allegati.

*7-9- UNICI 2017, 2016, 2015 -*  
Con ossequio,

Massa, li 11.04.2018

Avv. Andrea Lucchesi

